Sessi
on
01:36
:35

Quotidiano

» Legge Bilancio 2018 - Infografica

10-1-2018

L'equo compenso dei liberi professionisti: le novità della Legge Bilancio 2018

Il traguardo "definitivo" sulla disciplina dell'equo compenso è arrivato con l'approvazione della c.d. Legge Bilancio 2018 (Art. 1, commi 487- 488, L. n. 205 del 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302 (suppl. ord., n. 62/L).

di Leonardo Carbone - Avvocato in Ascoli Piceno

Il "percorso" legislativo dell'equo compenso

La *ratio* della legge sull'equo compenso è tutelare l'avvocato/professionista nei confronti dei **c.d. clienti "forti"** per un giusto compenso. E ciò al fine di evitare squilibri di diritti ed obblighi tra le parti, sanzionando con la nullità qualsiasi patto che preveda un compenso non equo.

Il percorso per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'equo compenso per gli avvocati (originariamente previsto solo per gli avvocati, ma esteso poi a tutti i liberi professionisti), è iniziato nel 2014 al Convegno di Venezia.

La volontà dell'Avvocatura per l'introduzione dell'equo compenso, ha trovato "sbocco" ad agosto 2017 in un disegno di legge del Ministro della Giustizia; per consentire una rapida approvazione (la legislatura era al termine) il ddl veniva inserito nella legge di bilancio (ma subito stralciato per estraneità della materia), per poi transitare (ottobre 2017) nel collegato fiscale, in cui è "rimasto" fino alla sua approvazione.

Infatti, l'art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. n. 148/2017, convertito nella L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha inserito nella L. 31 dicembre 2012, n. 247 l'art. 13-bis, norma che disciplina l'equo compenso,

Si era ancora in fase di "lettura" del testo della L. n. 172/2017 sull'equo compenso, ed il legislatore è intervenuto nuovamente con l'art. 1, commi 487- 488 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), apportando rilevanti innovazioni tese a rafforzare la garanzia per l'avvocato, nonché per tutti gli altri lavoratori autonomi, al diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con i clienti c.d. forti (e P.A.).

Il traguardo "definitivo" sulla disciplina dell'equo compenso è arrivato, quindi, con il citato art. 1, commi 487- 488, L. n. 205/2017.

Considerato il tortuoso percorso della legge che ha introdotto per i professionisti l'equo compenso (e le modifiche introdotte nei vari "passaggi"), è opportuno un riepilogo della disciplina.

Occorre cominciare dalla nozione di equo compenso, avendo la stessa subìto modifiche importanti nei vari "passaggi" normativi.

Nozione di equo compenso

L'art. 13-bis inserito nella L. n. 247/2012 dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, del D.L. n. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017, statuisce che si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni con i clienti c.d. forti, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, **e conforme** ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6.

E da evidenziare che con la nuova formulazione della norma ad opera della L. n. 172/2017, il riferimento ai parametri per quantificare un compenso equo, passa da "**tenere conto"** a **"conforme a"** parametri: l'equo compenso deve essere, quindi, "conforme" ai parametri, mentre in precedenza era sufficiente che se ne "tenesse conto". In pratica si torna ai "vecchi" minimi tariffari, minimi che sono peraltro legittimi anche per la normativa comunitaria, come confermato dalla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Dalla riportata formulazione non possono che sorgere dubbi in merito alla individuazione dei parametri (per accertare la violazione della disciplina dell'equo compenso) per le professioni non ordinistiche per le quali al momento non sono previsti parametri. Occorre "aspettare" gli emanandi decreti ministeriali parametrici come previsto espressamente dal comma 2, D.L. n. 148/2017 conv. in L. n. 172/2017.

Ambito operatività della disciplina dell'equo compenso

Si prosegue con la individuazione dell'ambito di operatività della disciplina dell'equo compenso, sia con riferimento ai professionisti tutelati, che ai committenti delle prestazioni professionali.

Professionisti tutelati

La disciplina sull'equo compenso originariamente prevista solo per gli avvocati, è stata estesa a tutti i liberi professionisti (anzi a tutti gli altri lavoratori autonomi). Infatti il comma 2 D.L. n. 148/2017 conv. in L. n. 172/2017, statuisce che "*Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31.12.2012 n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo, sono definiti da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24.3.2012 n. 27".*

Per l'applicazione della disciplina in questione è necessaria l'iscrizione del professionista all'albo professionale (il primo comma dell'art. 13 bis recita "Il compenso degli avvocati iscritti all'albo"). Ne consegue che l'avvocato (o altro professionista) non iscritto all'albo che svolge ad esempio, attività stragiudiziale (ammissibile anche senza iscrizione all'albo), non beneficia della tutela dell'equo compenso.

Committenti delle prestazioni professionali: clienti c.d. forti

La disciplina sull'equo compenso si applica nei rapporti professionali regolati da convenzioni unilateralmente predisposte dai c.d. clienti forti, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività professionale in favore dei c.d. clienti forti; clienti forti sono le imprese bancarie, assicuratrice, le imprese non rientranti nelle categorie delle micro imprese o delle piccole o medie imprese.

La disciplina si applica anche alla **Pubblica Amministrazione**, ma in **" forma attenuata"**, prevedendo la norma che la P.A. "garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle

prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge".

Sono fuori dall'ambito di operatività della disciplina dell'equo compenso, stante l'espressa previsione dell'art. 4-*bis* introdotto dall'art. 1, comma 488, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, **gli agenti della riscossione.** Tale norma statuisce, infatti, che le disposizioni sull'equo compenso non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

La legge sull'equo compenso non si applica ai rapporti professionista/cittadino "normale, ossia allorchè il cliente è persona fisica e consumatore che chieda al professionista di tutelare i propri diritti.

Occorre evidenziare che la tutela dell'equo compenso si applica anche ai contratti in essere, ad eccezione di quelli sottoscritti con la P.A., atteso il preciso disposto del D.L. n. 148/2017, conv. In l. n. 172/2017 , in cui si precisa espressamente che la disciplina dell'equo compenso si applica " agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge".

Violazione dell'equo compenso e clausole vessatorie: strumenti di tutela

La norma di cui all'art. 13 bis della L. n. 247/2012 prevede la nullità di tutte le clausole presenti nei contratti avvocato/professionista e cliente forte, che prevedono un compenso non equo (con presunzione *iuris tantum),* e la nullità di una serie specifica di clausole (con presunzione *iuris et de iure).*

Dalla definizione di equo compenso prima riportata, risulta evidente che il compenso pattuito, per essere equo deve essere non solo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, ma deve essere *conforme* ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012.

Essendo la legge sull'equo compenso applicabile ai compensi dell'avvocato, ma anche degli altri liberi professionisti, e facendo riferimento la legge (art. 13-bis, comma 2) ai parametri forensi, per il compenso equo dell'avvocato non ci sono problemi in quanto i parametri forensi (l'ultimo è il dm n. 55/2014) consentono di stabilire se il compenso pattuito sia conforme o meno ai parametri forensi. Nel caso invece di altri professionisti, soprattutto per quelli per i quali non sono previsti parametri, si pone il problema a quale "punto" fare riferimento per stabilire se il compenso sia equo o meno: occorre aspettare gli emanandi decreti ministeriali come prevede espressamente il comma 2 del D.L. n. 148/2017.

Tra le clausole vessatorie rientrano non solo i compensi non equi (perché eccessivamente bassi e non commisurati al lavoro svolto e non "conformi" ai parametri), ma anche una serie di clausole "elencate" nell'art. 13-bis, commi 4 e 5, L. n. 247/2012.

Ed infatti, l'art. 13, comma 4, statuisce che "*Si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contestuale a carico dell'avvocato"* che comportano un compenso non equo. Per tali clausole vi è una presunzione *iuris tantum* di illegittimità, che va accertata caso per caso dal giudice, a differenza di specifiche clausole riportate nella legge per le quali vi è una presunzione *iuris et de iure* di illegittimità.

La norma (comma 5) prevede poi che si considerano vessatorie le clausole (a prescindere dalla circostanza che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, con presunzione, quindi, *iuris et de iure*) che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongano all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

j) è previsto (comma 6) che le clausole di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), e i) si considerano vessatorie, a prescindere dalla circostanza che le clausole siano state oggetto o meno di trattativa o approvazione; vi è, quindi, una presunzione assoluta (*iuris et de iure*) di vessatorietà delle riportate clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.

k) clausole vessatorie,quindi, sono non solo quelle che prevedono compensi bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma anche le clausole (a-i) innanzi riportate con presunzione di vessatorietà "*iuris et de iure".*

Clausole vessatorie nulle

Le clausole considerate vessatorie – come innanzi riportato – sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 13-bis, comma 8).

La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato/professionista, e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Il legale che abbia fornito la prestazione alla grande impresa, sulla base di una convenzione con clausole vessatorie, potrà fare ricorso al giudice per accertare la illegittimità della pattuizione,

sostituendo l'entità del compenso concordato con quello determinato sulla base del decreto ministeriale sui parametri.

L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole della convenzione può essere proposta senza alcuna decadenza temporale, avendo la L. 27 dicembre 2017 n. 205, comma 487, abrogata la disposizione che prevedeva un termine di decadenza di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione; occorre comunque tenere presente la prescrizione presuntiva – triennale - e prescrizione ordinaria - decennale - relativa al compenso del professionista.

Il giudice, in base al comma 10 dell'art. 13-bis L. n. 247/2012, accertata la non equità del compenso e/o la vessatorietà di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento sui parametri emanato dal Ministro della giustizia. Nel caso di compenso non equo il giudice deve dichiarare la non equità del compenso e poi stabilire il compenso equo (il compenso è equo se è proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto ed è conforme ai parametri).

La nullità della clausola vessatoria è, quindi, parziale in quanto, come prevede espressamente la norma, il "restante" contratto è valido, e garantisce e tutela comunque il professionista: è inefficace la sola parte della clausola *contra legem*, mentre rimane in piedi il resto della convenzione.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.